



COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n.

Area Scuola Educazione Cultura e Sport
Servizio Sport

OGGETTO: Incarico professionale per il processo di omologazione campo da giuoco/manto erboso dello Stadio Giuseppe Grezar sito a Trieste in via dei Macelli, di proprietà del Comune di Trieste

Premesso che nell'ambito della programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente, assumono rilievo gli interventi diretti all'adeguamento e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato all'impiantistica sportiva e tra questi quelli afferenti lo stadio comunale "Giuseppe Grezar";

che all'interno dello stadio insiste un terreno di giuoco / manto erbosa che può soddisfare molteplici attività sportive;

considerato che per la specificità e complessità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto e la carenza di professionalità interna agli uffici del Comune di Trieste è necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno al quale affidare la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica per l'omologazione del campo da gioco alla Lega Nazionale Dilettantistica (LND), Federazione Italiana Rugby (FIR) e per le esigenze della Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL).

Visto quanto sopra, per redigere tali atti, il Direttore Area Scuola Educazione Cultura e Sport - Servizio Sport -, ha disposto di avvalersi di un professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto. A tal proposito è stato individuato Dr. Agr. Giovanni Castelli con studio in Laveno Mombello (VA) per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE** – rappresentato dal Direttore dell' Area Scuola Educazione Cultura e Sport - Servizio Sport -, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D. L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

ed il Dr. Agr. Giovanni Castelli con studio avente sede in via Monteggia n. 38 Laveno Mombello (VA) CF CSTGNN60E11L682K P. IVA 01975140128- di seguito indicato anche come "professionista"

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al professionista che accetta, l'incarico per di omologazione campo da giuoco/manto erboso dello Stadio Giuseppe Grezar

Art. 2) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista svolgerà l'incarico in collaborazione con la Committenza dalla quale riceverà indicazioni sulle soluzioni da adottare in sede di redazione dello studio di fattibilità. Per quanto attiene ai contenuti e alle finalità delle due fasi progettuali oggetto dell'incarico si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato all'art. 23 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs 50/2016.

Il professionista incaricato, con la firma del presente disciplinare, resta obbligato:

- 2.1 Esame sommario della attuale condizione vegetativa ed impiantistica della superficie di giuoco dello stadio Grezar;
- 2.2 Verifica pedologica (a campione) dello stato tessiturale del substrato;
- 2.3 Indagine documentale sulle caratteristiche di progetto originarie;
- 2.4 Rappresentazione degli scenari di intervento;
- 2.5 Redazione di preventivazione lavori utili e necessari all'ottenimento della condizione di omologabilità della superficie di giuoco per le discipline ivi ospitate (atletica – lancio del peso/disco/giavellotto, calcio professionistico giovanile e rugby);
- 2.6 Redazione di un piano di manutenzione;
- 2.7 Assistenza agli organi comunali e sportivi per il rilascio degli attestati di omologazione se richiesti per lo svolgimento delle discipline ivi ospitate.

Art. 3) TEMPI DI CONSEGNA

Il presente incarico è vincolante per il Professionista all'atto della sottoscrizione del presente schema di contratto, mentre assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento del presente incarico e di approvazione del presente schema di contratto.

L'incarico di cui all'art. 2 dovrà essere portato a termine con la consegna degli elaborati entro 30 giorni dal p.to 2.1 al p.to 2.5, il punto 2.6 entro 20 giorni ed il p.to 2.7 a fine esigenza da parte di questa amministrazione.

Art. 4) COLLABORATORI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Art. 5) PENALITA'

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2 la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

b. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2 da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a.** ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b.** inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al

provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che, a conclusione dell'incarico, rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 11) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1 e del Decreto n.143/2013, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante dal preventivo allegata sub "A" al presente contratto, redatto sulla base dell'importo per l'esecuzione della prestazione, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro 6.000,00 a cui vanno unicamente sommati il 2% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 1.466,40 per un totale di Euro 7.466,40.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata:

- a- alla consegna dei punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 il professionista percepirà il 70% dell'importo pattuito;
- b- alla consegna del p.to 2.6 il 15%
- c- all'espletamento del p.to 2.7 il professionista percepirà il restante 15%.

I pagamenti avranno luogo entro 30 dalla liquidazione disposta in presenza dei relativi presupposti di esigibilità del credito.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo articolo, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art. 12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT51K050345037000000005855 che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la polizza "Collettiva" CONAF.

La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. IFL0006723 con decorrenza dal 15/10/2017 al 14/10/2018 per un massimale di Euro 1.500.000,00.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 14) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 16 RINVIO

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art. 17 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in via Monteggia n. 38 Laveno Mombello (VA), presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 18 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Art. 19 CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 7.466,40. Il presente atto, in quanto soggetto ad oneri previdenziali I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Il Professionista

Il Direttore dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport
Servizio Sport

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 18.

Il Professionista

Il Direttore dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport
Servizio Sport

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASTELLI GIOVANNI

CODICE FISCALE: CSTGNN60E11L682K

DATA FIRMA: 05/12/2017 09:24:13

IMPRONTA: 5AAF5BE04A0383FCF55D1F7F11A7465730F94711E4CD0C266CC3278A318E3454
30F94711E4CD0C266CC3278A318E34545CD746F3C1F709E355632155B003A36C
5CD746F3C1F709E355632155B003A36C98B38A5892F1544F18C22ED1C62355CC
98B38A5892F1544F18C22ED1C62355CCBB316BF30AF980AE67A055783D82B308

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 15/12/2017 17:29:34

IMPRONTA: 8BE10972EA4D89101A19498D4C4C52EDCB2744CF4C7A5971AF8979B424EE1C26
CB2744CF4C7A5971AF8979B424EE1C262A59C1FC97C714409A6DF4DFF1F04653
2A59C1FC97C714409A6DF4DFF1F046532B93CE0338B54CD0B91A6C7CC01A01E4
2B93CE0338B54CD0B91A6C7CC01A01E46EFA80FD0017C6A23EBF0A226FF6734A